



Venerdì 26/07/2013

## **Esenzione dal canone Rai per età: richiesta entro mercoledì 31 luglio**

A cura di: *FiscoOggi*

Chi compie 75 anni prima della scadenza della seconda rata dovuta per l'abbonamento, può inviare la dichiarazione sostitutiva per fruire dell'esonero e sospendere i pagamenti.

È dal 2008 che chi compie 75 anni prima della scadenza del pagamento della rata del canone Rai (annuale o semestrale), può chiederne l'esenzione.

Nell'articolo 1, comma 132, della legge 244/2007 (Finanziaria 2008), che ha introdotto l'agevolazione, sono specificati i requisiti, ulteriori a quello anagrafico, per accedere all'esonero: non convivere con altre persone, oltre all'eventuale coniuge, titolari di reddito proprio e possedere un reddito che, sommato a quello del coniuge, non abbia superato, nel corso dell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esenzione, la soglia dei 6.714 euro (516,46 euro, ossia il vecchio milione di lire, per 13 mensilità).

Per calcolare il reddito, vanno conteggiati, oltre a quello dichiarato con il modello Unico (ovvero con il 730) o indicato nel Cud, anche:

- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta, come gli interessi sui depositi bancari e sui titoli di stato
- le retribuzioni percepite da enti e organismi internazionali, da rappresentanze diplomatiche o consolari e dalla Santa sede o altri enti della Chiesa cattolica.
- i redditi esteri non tassati in Italia.

Non si deve invece tenere conto di:

- redditi esenti, come le pensioni di guerra o di invalidità o le rendite Inail
- i trattamenti di fine rapporto di lavoro e le relative anticipazioni
- il reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze
- i redditi soggetti a tassazione separata.

La comunicazione

Per garantirsi l'accesso all'agevolazione, una volta stabilito di essere in possesso dei requisiti, bisogna compilare (utilizzando l'apposito modello) la dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviata, con raccomandata, a: Agenzia delle Entrate, Ufficio Torino 1 Sat, Sportello abbonamenti Tv, Casella postale 22, 10121 - Torino.



In alternativa, il documento può essere consegnato a uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate.

La presentazione della dichiarazione va effettuata, di norma, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento per fruire la prima volta dell'agevolazione. Chi matura l'età richiesta prima del 31 luglio, invece, può inoltrare la domanda entro quella stessa data e cominciare a fruire del beneficio a partire dalla rata relativa al secondo semestre dell'anno.

Per gli anni successivi, si potrà continuare a beneficiare dell'esonero senza ripresentare il modello. Qualora però negli anni seguenti alla presentazione della dichiarazione il contribuente dovesse perdere i requisiti, sarà tenuto al versamento del canone.

31 luglio: appuntamento anche per chi paga il canone a rate

Coloro che invece sono tenuti a versare il canone e hanno scelto di pagarlo in maniera frazionata, sempre entro il 31 luglio devono provvedere alla terza rata trimestrale (30,16 euro) ovvero alla seconda semestrale (57,92 euro).

Il versamento può essere effettuato tramite il bollettino di c/c postale 3103 o con modalità alternative: tabaccherie, via internet o telefonicamente con carta di credito, via internet con addebito bancario, smartphone o tablet, Bancomat presso gli sportelli automatici di molte banche.

Rodolfo Rinaldi

Fonte: [www.nuovofiscooggi.it](http://www.nuovofiscooggi.it)